

CODICE DEONTOLOGICO E DI CONDOTTA DEL TRIBUTARISTA

Iscritto all'Associazione Nazionale Consulenti Tributaristi - A.N.CO.T

(Aggiornato con le variazioni approvate dall'Assemblea Nazionale del 18 dicembre 2020)

PREAMBOLO

Il Codice deontologico e di Condotta, redatto in lingua italiana ed in inglese, pubblicato sul sito internet dell'Associazione, rappresenta il modello comportamentale, ai cui principi si ispira l'attività professionale svolta dagli Associati A.N.CO.T., ogni attività posta in essere nei rapporti interni all'Associazione e coi terzi.

E' guida all'attività del Tributarista che esercita in piena libertà, autonomia ed indipendenza, per tutelare i diritti e gli interessi del contribuente, assicurando la conoscenza delle leggi e delle normative vigenti.

Rappresenta, inoltre, parte delle misure adottate da A.N.CO.T per adeguare la propria struttura ai requisiti previsti dalla Legge 4/2013, al fine di predisporre le linee di condotta, interne ed esterne, che l'Associazione deve seguire per la realizzazione degli obiettivi statuari.

L'associazione predispone adeguati strumenti di informazione, prevenzione e controllo, vigilando sulla condotta professionale degli associati ed intervenendo, quando necessario o richiesto, con sanzioni disciplinari per le violazioni del Codice stesso.

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Le norme deontologiche e di condotta si applicano a tutti i Tributaristi nella loro attività, nei loro reciproci rapporti, nei rapporti con l'Associazione e nei confronti dei terzi.

ART. 2 - POTESTÀ DISCIPLINARE

Spetta agli organi disciplinari statuari la potestà di infliggere le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione dello Statuto e delle norme deontologiche e di condotta, nei rapporti fra Associati e con l'Associazione.

Per i rapporti con la parte assistita è costituita la Commissione disciplinare paritaria composta da un rappresentante di A.N.CO.T., nominato dal Consiglio Nazionale, ed un rappresentante ADICONSUM.

Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità dei fatti e devono tener conto della reiterazione dei comportamenti nonché delle specifiche circostanze, soggettive e oggettive, che hanno concorso a determinare l'infrazione.

ART. 3 - VOLONTARIETÀ DELL'AZIONE

La responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri e dalla volontarietà della condotta, anche se omissiva. Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell'incolpato. Quando siano mossi vari addebiti nell'ambito di uno stesso procedimento la sanzione deve essere unica.

ART. 4 - ATTIVITÀ ALL'ESTERO E ATTIVITÀ IN ITALIA DELLO STRANIERO

Nell'esercizio di attività professionali all'estero, che siano consentite dalle disposizioni in vigore, il Tributarista italiano è tenuto al rispetto delle norme deontologiche e di condotta del paese in cui viene svolta l'attività. Del pari il Tributarista straniero, nell'esercizio dell'attività professionale in Italia, quando questa sia consentita, è tenuto al rispetto delle norme deontologiche e di condotta italiane.

ART. 5 - DOVERI DI PROBITÀ, DIGNITÀ E DECORO

Il Tributarista deve ispirare la propria condotta all'osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro in particolare nel corso di manifestazioni pubbliche organizzate dall'Associazione.

I - Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare il Tributarista cui sia imputabile un comportamento non colposo che abbia violato la legge penale, salva autonoma valutazione sul fatto commesso.

II - Il Tributarista è soggetto a procedimento disciplinare per fatti anche non riguardanti l'attività tributaria quando si riflettano sulla sua reputazione professionale o compromettano l'immagine dell'Associazione e della classe dei Tributaristi

III Tra i fatti di cui al comma II- anche se commessi attraverso l'utilizzo di profili personali di social media che possono essere tuttavia collegati direttamente o indirettamente all'Associazione-vi rientrano le espressioni scurrili, volgari e diffamatorie rivolte al mondo politico-istituzionale di cui l'Ancot è interlocutore per il raggiungimento degli scopi statutari

ART. 6 - DOVERI DI LEALTÀ E CORRETTEZZA/FEDELTÀ E DILIGENZA

Il Tributarista deve svolgere la propria attività professionale con lealtà, correttezza, fedeltà e diligenza.

ART. 7 - DOVERE DI SEGRETEZZA E RISERVATEZZA

E' dovere, oltre ché diritto, primario e fondamentale del Tributarista mantenere il segreto sull'attività prestata e su tutte le informazioni che siano a lui fornite dalla parte assistita o di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato.

I - Il Tributarista è tenuto al dovere di segretezza e riservatezza anche nei confronti degli ex-clienti, sia per l'attività fiscale che per l'attività contenziosa o aziendale.

II - La segretezza deve essere rispettata anche nei confronti di colui che si rivolga al Tributarista per chiedere assistenza senza che il mandato sia accettato.

III - Il Tributarista è tenuto a richiedere il rispetto del segreto professionale anche ai propri collaboratori e dipendenti e a tutte le persone che cooperano nello svolgimento dell'attività professionale.

IV - Costituiscono eccezione alla regola generale i casi in cui la divulgazione di alcune informazioni relative alla parte assistita sia richiesta dall'Autorità Giudiziaria.

ART. 8 - DOVERE DI INDIPENDENZA

Nell'esercizio dell'attività professionale il Tributarista ha il dovere di conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti esterni.

I - Il Tributarista non deve tener conto di interessi riguardanti la propria sfera personale.

ART. 9 - DOVERE DI COMPETENZA

Il Tributarista non deve accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con adeguata competenza.

I - Il Tributarista, in ogni documento e rapporto scritto coi clienti, contraddistingue la sua attività come professionista che esercita ex lege 4/2013

II - Il Tributarista deve comunicare all'assistito le circostanze impeditive alla prestazione dell'attività richiesta, valutando, per il caso di contenzioso di particolare impegno e complessità, l'opportunità della integrazione della difesa con altro professionista.

II - L'accettazione di un determinato incarico professionale fa presumere la competenza a svolgere quell'incarico.

ART.10 -DOVERE DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

E' dovere del Tributarista curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando ed accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori nei quali è svolta l'attività. E' dovere del Tributarista adempiere agli obblighi di formazione e aggiornamento, partecipando al programma di formazione permanente organizzato dall'A.N.CO.T. , a livello provinciale, regionale e nazionale.

ART.11- DOVERE DI ADEMPIMENTO PREVIDENZIALE, FISCALE E ASSOCIATIVO

Il Tributarista deve provvedere agli adempimenti previdenziali e fiscali a suo carico, secondo le norme vigenti. Deve altresì assolvere ogni impegno nei confronti dell'associazione di categoria cui appartiene.

ART.12- INFORMAZIONI SULL'ESERCIZIO PROFESSIONALE

Fatta salva l'esplicita indicazione alla legge 4/2013, così come previsto all'art. 9 del presente Codice, è consentito al Tributarista dare informazioni sulla propria attività professionale, secondo correttezza e verità, nel rispetto della dignità e del decoro della professione e degli obblighi di segretezza e di riservatezza.

I - L'informazione può essere data attraverso opuscoli, carta da lettera, rubriche professionali e telefoniche, repertori, reti telematiche, anche a diffusione internazionale. Sia sulle targa che sulla carta intestata è consentito al Tributarista, iscritto regolarmente all'A.N.CO.T., l'utilizzo del logo nei colori e nelle forme previste dal Consiglio Nazionale A.N.CO.T., a condizione che sia da questo preventivamente autorizzato per iscritto e sia in regola col versamento delle quote associative, in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata, in possesso della prevista copertura assicurativa per i rischi professionali, in regola con gli adempimenti connessi all'aggiornamento professionale obbligatorio per il rispetto degli standar qualitativi e di qualificazione professionale previsti dall'Associazione per il mantenimento dell'iscrizione.

II - E' consentita l'indicazione nei rapporti con i terzi di propri particolari rami di attività.

ART.13- RAPPORTI CON LA STAMPA

Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di diffusione il Tributarista deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare dichiarazioni e interviste, sia per il rispetto dei doveri di discrezione e di riservatezza verso la parte assistita, sia per evitare atteggiamenti concorrenziali verso i colleghi.

I - Costituisce violazione della regola deontologica, in ogni caso, perseguire fini pubblicitari anche mediante contributi indiretti ad articoli di stampa;

II - Enfatizzare le proprie prestazioni o i propri successi; spendere il nome dei clienti; offrire servizi professionali; intrattenere rapporti con gli organi di informazione e di stampa al solo fine di pubblicità personale.

ART.14- ACQUISIZIONE DELLA CLIENTELA - DIVIETI

E' vietata l'offerta di prestazioni professionali a terzi e in genere ogni attività diretta all'acquisizione di rapporti di clientela, a mezzo di agenzie o procacciatori o altri mezzi illeciti.

I - Il Tributarista non deve corrispondere ad un collega, o ad un altro soggetto, un onorario, una provvigione o qualsiasi altro compenso quale corrispettivo per la prestazione di un cliente.

II - Costituisce infrazione disciplinare l'offerta di omaggi o di prestazioni a terzi ovvero la corresponsione o la promessa di vantaggi per ottenere incarichi.

ART.15- DIVIETO DI USO DI ESPRESSIONI SCONVENIENTI ED OFFENSIVE

Indipendentemente dalle disposizioni civili e penali, il Tributarista deve evitare di usare espressioni sconvenienti ed offensive negli scritti in giudizio e nell'attività professionale in genere, sia nei confronti dei colleghi che nei confronti delle controparti e dei terzi.

I - La ritorsione o la provocazione o la reciprocità delle offese non escludono l'infrazione della regola deontologica.

TITOLO II

RAPPORTI CON I COLLEGHI

ART.16- RAPPORTO DI COLLEGANZA IN GENERE

Il Tributarista deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà.

I - Il Tributarista è tenuto a rispondere con sollecitudine alle richieste di informativa del collega.

II - Il Tributarista, salvo particolari ragioni, non può rifiutare il mandato ad agire nei confronti di un collega, quando ritenga fondata la richiesta della parte o infondata la pretesa del collega; tuttavia è obbligo del Tributarista informare appena possibile il Consiglio Nazionale A.N.CO.T. delle iniziative giudiziarie penali e civili da promuovere nei confronti del collega per consentire un tentativo di conciliazione, salvo che sussistano esigenze di urgenza o di riservatezza; in tal caso la comunicazione può essere anche successiva.

III - Il Tributarista non può registrare una conversazione telefonica con il collega. La registrazione, nel corso di una riunione, è consentita soltanto con il consenso di tutti i presenti.

ART.17- RAPPORTI CON I COLLABORATORI DELLO STUDIO

Il Tributarista deve consentire ai propri collaboratori di migliorare la preparazione professionale, compensandone la collaborazione in proporzione all'apporto ricevuto.

ART.18- RAPPORTI CON I PRATICANTI

Il Tributarista è tenuto verso i praticanti ad assicurare la effettività ed a favorire la proficuità della pratica tributaria al fine di consentire un'adeguata formazione.

ART.19- OBBLIGO DI CORRISPONDERE CON IL COLLEGA

Costituisce illecito disciplinare il comportamento del Tributarista che accetti di ricevere la controparte, sapendo che essa è assistita da un collega, senza informare quest'ultimo e ottenere il consenso.

ART.20-OBBLIGO DI SODDISFARE LE PRESTAZIONI AFFIDATE AD ALTRO COLLEGA

Salvo diversa pattuizione, il Tributarista che scelga e incarichi direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza deve provvedere a retribuirlo, ove non adempia la parte assistita.

ART.21- OBBLIGO DI DARE ISTRUZIONI AL COLLEGA E OBBLIGO DI INFORMATIVA

Il Tributarista è tenuto a dare tempestive istruzioni al collega corrispondente. Quest'ultimo, del pari, è tenuto a dare tempestivamente al collega informazioni dettagliate sull'attività svolta e da svolgere.

I - E' fatto divieto al Tributarista corrispondente di definire direttamente una controversia, in via transattiva, senza informare il collega che gli ha affidato l'incarico.

II - Il Tributarista corrispondente, in difetto di istruzioni, deve adoperarsi nel modo più opportuno per la tutela degli interessi della parte, informando non appena possibile il collega che gli ha affidato l'incarico.

ART.22- SOSTITUZIONE DEL COLLEGA NELL'ATTIVITÀ DI DIFESA

Nel caso di sostituzione di un collega nel corso di un procedimento di contenzioso, per revoca dell'incarico o rinuncia, il nuovo difensore dovrà rendere nota la propria nomina al collega sostituito, adoperandosi, senza pregiudizio per l'attività difensiva, perché siano soddisfatte le legittime richieste per le prestazioni svolte.

I – Il Tributarista sostituito deve adoperarsi affinché la successione nel mandato avvenga senza danni per l'assistito, fornendo al nuovo difensore tutti gli elementi per facilitargli la prosecuzione della difesa.

ART.23- RESPONSABILITÀ DEI COLLABORATORI, SOSTITUTI E ASSOCIATI

Salvo che il fatto integri un'autonoma responsabilità, i collaboratori, sostituti e ausiliari non sono disciplinarmente responsabili per il compimento di atti per incarichi specifici ricevuti.

I - Nel caso di associazione professionale, è disciplinarmente responsabile soltanto il Tributarista o i Tributaristi a cui si riferiscano i fatti specifici commessi.

TITOLO III

RAPPORTI CON LA PARTE ASSISTITA

ART.24- RAPPORTO DI FIDUCIA

Il rapporto con la parte assistita è fondato sulla fiducia.

I - L'incarico deve essere conferito dalla parte assistita o da altro professionista che l'assistita.

ART.25- AUTONOMIA DEL RAPPORTO

Il Tributarista ha l'obbligo di curare gli interessi della parte assistita nel miglior modo possibile nei limiti del mandato, nell'osservanza della legge e dei principi del codice deontologico e di condotta.

I - Il Tributarista non deve consapevolmente consigliare azioni inutilmente gravose, né suggerire comportamenti, atti o negozi illeciti, fraudolenti o colpiti da nullità.

ART.26- CONFLITTO DI INTERESSI

Il Tributarista ha l'obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito.

Non può assumere incarichi o svolgere attività che comportino conflitto di interessi, senza il consenso esplicito del committente

ART.27- INADEMPIMENTO AL MANDATO

Costituisce violazione dei doveri professionali, il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita.

ART.28- OBBLIGO DI INFORMAZIONE

Il Tributarista esercita l'attività professionale ex lege 4/2013 ed è tenuto ad informare chiaramente il proprio assistito all'atto dell'incarico delle caratteristiche e della importanza delle attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione possibili. Il Tributarista è tenuto altresì ad informare il proprio assistito sullo svolgimento del mandato affidatogli, quando lo reputi opportuno e ogni qualvolta l'assistito ne faccia richiesta.

In presenza di esplicita richiesta scritta e/o di reclamo scritto formulato dall'assistito, il Tributarista si impegna a rispondere tempestivamente, comunque entro trenta giorni, in maniera esaustiva.

Per incarichi riguardanti il contenzioso:

I - Se richiesto, è obbligo del Tributarista informare la parte assistita sulle previsioni di massima inerenti alla durata e ai costi presumibili del processo.

II - E' obbligo del Tributario comunicare alla parte assistita la necessità del compimento di determinati atti al fine di evitare prescrizioni, decadenze o altri effetti pregiudizievoli.

ART.29- GESTIONE DI DENARO ALTRUI

Il Tributario deve comportarsi con puntualità e diligenza nella gestione del denaro ricevuto dal proprio assistito o da terzi per determinati affari o adempimenti (versamento imposte, diritti ecc.) ovvero ricevuto per conto della parte assistita, ed ha l'obbligo di renderne sollecitamente conto.

I - Costituisce infrazione disciplinare trattenere oltre il tempo strettamente necessario le somme ricevute per conto della parte assistita.

ART.30- RESTITUZIONE DI DOCUMENTI

Il Tributario è in ogni caso obbligato a restituire senza ritardo alla parte assistita la documentazione dalla stessa ricevuta per l'espletamento del mandato quando questa faccia richiesta.

I - Il Tributario può trattenere copia della documentazione, senza il consenso della parte assistita, solo quando ciò sia necessario ai fini della liquidazione del compenso e non oltre l'avvenuto pagamento.

ART.31- RICHIESTA DI PAGAMENTO

Di norma il Tributario richiede alla parte assistita l'anticipazione delle spese e il versamento di adeguati acconti sull'onorario nel corso del rapporto e il giusto compenso al compimento dell'incarico.

I - Il Tributario non deve richiedere compensi manifestamente sproporzionati all'attività svolta e comunque eccessivi.

II - Il Tributario nella determinazione del proprio compenso, è tenuto ad utilizzare le indicazioni fornite dal tariffario nazionale A.N.CO.T.. Non può richiedere un compenso maggiore di quello già indicato, in caso di mancato spontaneo pagamento, salvo che ne abbia fatto formale riserva.

III - L'onorario relativo agli incarichi professionali è normalmente predeterminato, commisurato alla complessità delle prestazioni ed eventualmente al raggiungimento dei risultati; le prestazioni non preventivate, sono calcolate con riferimento alla Tariffa Professionale A.N.CO.T., preventivamente visionata dal Committente e reperibile sul sito internet dell'Associazione

ART.32- PER IL CONTENZIOSO IN GENERE

Fermo restando ogni diritto del consumatore, un eventuale contenzioso deve prioritariamente essere sottoposto al tentativo di conciliazione presso un'apposita commissione paritaria composta da un rappresentante dell'A.N.CO.T. ed un rappresentante ADICONSUM.

Il Tributario può agire giudizialmente nei confronti della parte assistita per il pagamento delle proprie prestazioni professionali, previa rinuncia al mandato e solo dopo aver espletato il tentativo di conciliazione.

ART.33- RINUNCIA AL MANDATO

Il Tributario ha diritto di rinunciare al mandato.

I - In caso di rinuncia al mandato il Tributario deve dare alla parte assistita un preavviso adeguato alle circostanze, e deve informarla di quanto è necessario fare per non pregiudicare il corretto adempimento delle norme fiscali.

ART. 34 – REALIZZAZIONE DELL'INFORMAZIONE PUBBLICA E VIGILANZA

Conformemente a quanto disposta dalla legge 4/2013, l'A.N.CO.T. provvede a pubblicare sul proprio sito internet

- l'atto costitutivo e lo statuto dell'Associazione

- l'esplicita identificazione dell'attività professionale cui si riferisce
- la propria struttura organizzativa
- i requisiti necessari per la partecipazione all'associazione
- l'assenza di scopo di lucro
- l'elenco degli iscritti, aggiornato annualmente

Istituisce, inoltre, uno sportello di riferimento per il cittadino, per le opportune informazioni relative all'attività svolta, la struttura organizzativa e la gestione di eventuali contenziosi.

Il Consiglio Nazionale dell'Associazione è il soggetto preposto alla corretta applicazione del presente Codice Deontologico e di Condotta e provvede al suo monitoraggio nel tempo, adeguandolo alle esigenze evolutive dell'Associazione e del mercato.

TITOLO IV

REGIME SANZIONATORIO

ART.35- VIOLAZIONI NEI RAPPORTI CON L'ASSOCIAZIONE E GLI ASSOCIATI

Il Consiglio Nazionale è l'organo disciplinare statutario preposto a valutare le inadempienze degli Associati alle obbligazioni derivanti dalla legge, dallo Statuto dell'Associazione e dal Codice Deontologico e di Condotta.

Valuta i comportamenti lesivi dell'etica e dei doveri professionali, l'illegittimo utilizzo del logo dell'Associazione (Marchio) e comunque qualsiasi altra pratica commerciale scorretta, ai sensi del codice del consumo.

Adotta, a secondo della gravità della mancanza:

- l'ammonizione
- la censura scritta
- la sospensione cautelativa, per un periodo non superiore a sei mesi
- l'espulsione e/o il risarcimento del danno

ART.36- VIOLAZIONI NEI RAPPORTI CON LA PARTE ASSISTITA

La Commissione disciplinare paritaria, composta da un rappresentante di A.N.CO.T. nominato dal Consiglio Nazionale e da un rappresentante ADICONSUM, è l'organo disciplinare preposto a valutare le inadempienze del Tributarista nei rapporti con la parte assistita e le istanze presentate allo sportello di riferimento per il cittadino.

Le sanzioni che adotta, valutata la gravità dei fatti e tenuto conto dei comportamenti, nonché delle specifiche circostanze, soggettive ed oggettive, che hanno concorso sono:

- il risarcimento del danno, anche attraverso la copertura assicurativa obbligatoria, per i rischi professionali
- l'invio all'organo disciplinare di cui al precedente art. 35, per eventuali provvedimenti di ammonizione, censura scritta, sospensione cautelativa ed espulsione.